

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

43.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO PIETRO CACCIA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni e sostituzioni:</b>		<i>mera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato (359-B)</i>	3
CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 34
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		ASTORI GIANFRANCO . . . . .	31
ANGELINI VITO ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Ca-</i>		MELELEO SALVATORE . . . . .	33
		OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	33
		PELLEGGATA GIOVANNI . . . . .	32
		PERRONE ANTONINO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	3
		SCOVACRICCHI MARTINO . . . . .	33
		ZANINI PAOLO . . . . .	32
		<b>Votazione segreta:</b>	
		CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i> . . . . .	34

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 18.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Missioni e sostituzioni**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alberini, Angelini Vito, Battistuzzi, Bonetti Andrea, Codrignani, Di Re, Gatti, Miceli, Ruffini, Savio, Spataro e Stegagnini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati D'Acquisto e Segni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Orsenigo e Falcier.

**Seguito della discussione della proposta di legge Angelini Vito ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (359-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri: « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza »,

già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 novembre 1984 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1985.

Comunico che sono testé pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; entrambe le Commissioni hanno deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Ricordo che nella seduta del 21 novembre 1985 si era svolta la discussione sulle linee generali ed erano stati approvati in linea di principio gli emendamenti presentati.

Prego l'onorevole Perrone di sostituirsi al relatore, che è in missione per incarico del suo ufficio.

ANTONINO PERRONE, *Relatore f.f.* La proposta di legge al nostro esame ha avuto un *iter* molto complesso; con essa si fa fronte ad una carenza di iniziativa da parte del Governo, il quale non ha ancora presentato un provvedimento quadro sulla struttura effettiva delle forze armate e quindi sull'avanzamento di ufficiali, sottufficiali e graduati. Inoltre, il provvedimento si giustifica anche con la scadenza della legge n. 574.

Il testo ci perviene in terza lettura e con emendamenti che, per la verità, ricalcano l'impostazione data in prima lettura da questa Commissione. In particolare, ritengo che la nostra attenzione debba essere rivolta all'articolo 31.

Questo provvedimento certamente non accontenterà tutti e sarà quindi suscettibile di un ulteriore perfezionamento; tuttavia ritengo che la Commissione possa e debba approvarlo rapidamente, in quanto esso consentirà di soddisfare le esigenze di gran parte della categoria interessata.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dello organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 40 della presente legge.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 2.

L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 an-

nessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 36 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della IV Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### TITOLO II

#### NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

#### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) risultare di buona condotta morale e civile;
- 4) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 5) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
- 6) aver ottenuto, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

## TITOLO II

### NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

#### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 4) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
- 5) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio:

*Al secondo comma, inserire, dopo il n. 2, il seguente n. 2-bis:*

« 2-bis) non essere stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ».

3. 1.

Lo pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IV Commissione del Senato, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

**ART. 15.**

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente nell'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

**ART. 15.**

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste da-

gli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 32.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della IV Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

**ART. 22.**

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti e sergenti maggiori di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

**ART. 22.**

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della IV Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

#### TITOLO VI

#### NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

##### ART. 23.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificati dai successivi articoli 29, 39 e 40 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### TITOLO VI

#### NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

##### ART. 23.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificati dai successivi articoli 28, 35 e 36 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della IV Commissione del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

##### ART. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

##### ART. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo

intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 35 e 36, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello.

Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 34 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio:

*Al terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo:*

« Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo ».

24. 2.

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della IV Commissione del Senato, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Gli articoli 25 e 26 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

#### ART. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio.



Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della IV Commissione del Senato.

*(E approvato).*

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, già approvato in linea di principio:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanza-

mento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

27. 01.

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

*(E approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso, ma la nostra Commissione ne ha ripristinato il testo con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 27-bis.

L'articolo 29, che a seguito della soppressione dell'articolo precedente è diventato articolo 28, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge.

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 28, è diventato articolo 29.

#### ART. 29.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980.

La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che risultano ancora trattenuti in servizio o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge o che in tali posizioni si sono venuti a trovare anche in data successiva al 1° gennaio 1980.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio.

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge ».

29. 1.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono stati

richiamati o trattenuti in servizio nel periodo 1° gennaio 1980 sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

29. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 29. 1, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 29. 2, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della IV Commissione del Senato, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

L'articolo 31, che in seguito alla soppressione del precedente articolo 28 è diventato articolo 30, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

#### ART. 32.

A partire dal 1984, la permanenza nel grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quella stabilita per i parigrado dei ruoli del servizio permanente effettivo. La promozione ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli normali e speciali di pari anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al precedente primo comma che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, oppure sette anni di permanenza nel grado, vengono promossi al grado superiore anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Tale promozione viene co-

munque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio o nel grado, a tutti gli ufficiali che vengano colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza, esclusi i non idonei.

Le norme di cui al comma precedente si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente articolo 28, è diventato articolo 31:

#### ART. 31.

La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi del-

l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata, e gradi equiparati, e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di « a disposizione ».

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, nonché con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi

gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o Specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa ».

31. 3.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio:

*Al quinto comma, sostituire le parole: « e dell'Aeronautica » con le seguenti: « dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».*

31. 4.

*Al sesto comma, sostituire le parole: « e dell'Aeronautica » con le seguenti: « dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».*

31. 5.

*Al sesto comma, sopprimere le parole: « e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di " a disposizione " ».*

31. 6.

L'onorevole Stegagnini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

« Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di " a disposizione "; per i colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

31. 10.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

« I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quinto e sesto comma del presente articolo ».

31. 11.

*Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:*

« Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente sesto comma, ed a quelli promossi in virtù del precedente settimo comma, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo (41), primo comma, lettera b), della presente legge ».

31. 9.

Pongo in votazione l'emendamento 31. 3, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 31. 4, favorevole il relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 31. 5, favorevole il relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 31. 6, favorevole il relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 31. 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31. 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31. 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della IV Commissione del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'articolo 33, che, dopo la soppressione del precedente articolo 28, è diventato articolo 32, non è stato modificato.

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, già approvato in linea di principio:

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### ART. 32-bis.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

La ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

32. 01.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

#### ART. 34.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento

in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dalla IV Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

#### ART. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) Qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e corri-

spondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 28 e 34, è diventato articolo 33.

#### ART. 33.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare ».

Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purché i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

L'onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 33.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955,

n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purché i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

33. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, già approvato in linea di principio:

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente articolo:*

ART. 33-bis.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1° gennaio sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dalla IV Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti, i periodi di anzianità di servizio permanente richiesti per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per gli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni,

abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente.

Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare sono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dalla IV Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38, con annesse tabelle, nel seguente testo:

ART. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado



superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di 10 anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di 7 anni e, per gli anni successivi, di 8 anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo tran-

sitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

TABELLA A.

## RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	110
1987 . . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978.	100
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° ottobre 1980.	87

TABELLA B.

## RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	11
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità da tenente in servizio permanente effettivo dei carabinieri 21 agosto 1962 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	12
1988 . . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	12

TABELLA C.

## CORPO TECNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	11
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	12
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1966 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	14

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA D.

## CORPO AUTOMOBILISTICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	9
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	5
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 1° settembre 1961 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	5

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA E.

## CORPO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	8
1987 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	6
1988 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 30 dicembre 1960 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	10

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA F.

## CORPO DI COMMISSARIATO — RUOLO COMMISSARI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1977.	3
1987 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	3
1988 . . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano una anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	3

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA G.

## CORPO DI COMMISSARIATO — RUOLO SUSSISTENZA

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	1
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	2
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1957 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	2

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA H.

## CORPO SANITARIO — RUOLO MEDICI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 20 febbraio 1973.	8
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1973.	10
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano una anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1974.	11

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA I.

## CORPO SANITARIO — RUOLO FARMACISTI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1
1987 . . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1979.	—
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	1

*Nota:* Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA L.

## CORPO VETERINARIO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1975.	1
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1977.	1
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1

TABELLA M.

## RUOLO SPECIALE UNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	19
1987 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	10
1988 . . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	10

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36 e 37, è diventato articolo 34:

ART. 34.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità di-

sposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e



5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel sesto e settimo comma del presente articolo.

Avverto, altresì, che la IV Commissione del Senato ha soppresso la tabella B allegata a tale articolo. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dalla IV Commissione del Senato.

Pongo in votazione l'articolo 34, con le annesse tabelle, nel testo della IV Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 39, 40, 41, 42 e 43, che a seguito della soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36 e 37 sono diventati rispettivamente articoli 35, 36, 37, 38 e 39, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

#### ART. 44.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del-

l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 45, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e quinto comma possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

La IV Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36 e 37, è diventato articolo 40:

#### ART. 40.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67, (come modificato dal successivo articolo 41) e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 41 della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e quinto comma possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo della IV Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 nel seguente testo:

ART. 45.

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia »;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente modificato dal seguente:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio

1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La IV Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36 e 37, è diventato articolo 41:

ART. 41.

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso

so ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia »;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relative al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della IV Commissione del Senato.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 41-bis:

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**ART. 41-bis.**

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che possano evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni comparative.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46 nel seguente testo:

## TITOLO VII

### NORME CONCERNENTI LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO

#### ART. 46.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25, come modificato dall'articolo 47 della presente legge, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso, ma con l'approvazione dell'articolo 41-bis la nostra Commissione ne ha ripristinato il testo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

#### ART. 47.

All'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente comma:

« La graduatoria di merito di cui al precedente secondo comma viene compilata in modo da comprendervi, con il rispettivo punto di merito, gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; tutti i rimanenti ufficiali che seguono l'ultimo dei pari grado da iscrivere in quadro, sono inclusi nella graduatoria in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito immediatamente inferiore a quello attribuito all'ultimo ufficiale da iscrivere in quadro di avanzamento ».

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Ogni norma in contrasto con il disposto del precedente comma è abrogata con la decorrenza prevista dall'ultimo comma del presente articolo ».

L'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così sostituito:

« Qualora nel corso dell'anno uno o più ufficiali vengano tolti dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, le relative promozioni sono riportate in aumento a quelle da attribuire nell'anno successivo e vengono conferite con decorrenza 1° gennaio.

In deroga al precedente comma, il Ministro della difesa, su proposta del Presidente della competente commissione di

avanzamento, nell'interesse dell'amministrazione, può disporre la convocazione della commissione predetta perché le promozioni a copertura delle vacanze formatesi nel quadro di avanzamento siano conferite nell'anno di validità del quadro stesso. A tal fine vengono nuovamente valutati gli ufficiali giudicati idonei che risultano iscritti in graduatoria in ordine di ruolo, in applicazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La IV Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dalla IV Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 48 nel seguente testo:

ART. 48.

Sono abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonché la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36, 37, 46 e 47, è diventato articolo 42:

ART. 42.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonché la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo della IV Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 49 nel seguente testo:

ART. 49.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 101 milioni di lire per l'anno 1984, in 2.802 milioni di lire per l'anno 1985, in 2.604 milioni di lire per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione della disponibilità del capitolo 1500 per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1985 e 1986 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della difesa previsti dal presente comma non potrà superare, nel triennio 1985-1987, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987 depurato delle riduzioni di cui al presente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 28, 34, 36, 37, 46 e 47, è diventato articolo 43:

ART. 43.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.389 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.468 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.015 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1986 e 1987.

Lo stanziamento dei suddetti capitoli non potrà superare, nel triennio 1986-1988,

quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurato delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 43 con i seguenti:*

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in lire 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e dal bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della IV Commissione del Senato con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANFRANCO ASTORI. Giungiamo oggi alla conclusione dell'esame di un provvedimento che ha avuto un iter estremamente travagliato. Esso è nato per iniziativa parlamentare ed ha vissuto quindi certamente della disorganicità che una tale iniziativa poteva avere su questo argomento, iniziativa che, per altro, ha il significato positivo di supplire all'assenza della legge sull'avanzamento, che da troppo tempo il Governo non presenta all'attenzione del Parlamento.

Nell'ambito della discussione sul provvedimento abbiamo riscontrato più volte le diverse problematiche che lo hanno caratterizzato, in particolare una sorta di « staffetta » che le amministrazioni del tesoro e della difesa si sono passate, assumendo di volta in volta la difesa di una serie di posizioni ed avendo l'amministrazione del tesoro impedito al Parlamento di legiferare in modo più equo di quanto non sia costituito dal risultato che ci accingiamo a ratificare.

Desidero ricordare la questione che ha trovato una soluzione soddisfacente nell'articolo 31; mi riferisco alla posizione degli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di « a disposizione », ufficiali appartenenti a ruoli normali, vincitori di concorso e provenienti dall'accademia, che non hanno visto riconosciuta questa loro posizione nel modo che noi ci auguravamo.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento-ponte. Ci auguriamo che le forze armate possano contare su leggi che premino la loro professionalità, che prevedano quindi meccanismi di selettività e non promozioni *ope legis*, come in questo provvedimento.

Pur con queste considerazioni di carattere critico, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di un provvedimento che cerca di riempire un vuoto legislativo assai grave che ha generato sconcerto e disorientamento anche nell'ambito delle forze armate; sollecitiamo però il Governo a presentare la nuova legge sull'avanzamento, non potendosi immagi-

nare che il Parlamento legiferi ulteriormente in materia così delicata con provvedimenti-ponte (la cui disorganicità ho già ricordato all'inizio) che rischiano di far sorgere una serie di preoccupazioni tra gli appartenenti alle forze armate stesse.

PAOLO ZANINI. Ricordo che quando si discusse sulle modifiche apportate al testo dalla IV Commissione del Senato il gruppo comunista pose alcune questioni non secondarie. Mi riferisco in particolare a due emendamenti agli articoli 24 e 31 sui quali si dovette ricorrere al voto segreto, a dimostrazione di quanto fossero importanti alcune impostazioni che ritenevamo di dover dare al provvedimento.

Ho voluto ricordare il nostro comportamento per dire che, a nostro parere, il testo avrebbe potuto essere migliore; esso presenta infatti alcuni limiti. Ci siamo tuttavia chiesti se fosse stato possibile superarli, rinviando ulteriormente l'approvazione del provvedimento, o se invece non fosse stato preferibile sperare nella presentazione da parte del Governo di un disegno di legge sull'avanzamento. Si trattava di prorogare la legge n. 574 che tutti assieme abbiamo voluto e che era una legge-ponte sulla quale avevamo fissato una certa scadenza; ma così non è stato. Ritorno a parlare di limiti, e mi riferisco agli articoli 24, 31 e 33.

Questa proposta di iniziativa parlamentare supplisce ad una carenza del Ministero della difesa e presenta altri limiti dovuti ad una posizione del Ministero del bilancio. Forse si parla fra sordi, cioè fra il Ministero della difesa, per quanto riguarda il trattamento del personale ed il suo avanzamento, e il Ministero del bilancio, che esamina le cifre e non considera sempre le sproporzioni esistenti tra le varie categorie.

Tutti noi siamo consapevoli di questo ed abbiamo affrontato tali questioni con impegno; le abbiamo affrontate per cercare di concludere l'iter di questa proposta di legge di iniziativa parlamentare che si sta trascinando da anni. Ricordo che questo provvedimento è stato da noi ap-

provato in prima lettura nel novembre del 1984. Voglio sottolineare che, mentre da parte della nostra Commissione si è affrontato il problema con un certo interesse, non vi è stato un corrispondente impegno da parte del Governo (con un ministro della difesa che non riesce a concordare con il ministro del bilancio su esigenze fondamentali). Vi è stata la necessità di un decreto-legge per quanto riguarda gli avanzamenti affinché la situazione non fosse bloccata. Occorre lavorare intorno a proposte di certezza e il Governo deve sentire il dovere di predisporre un disegno di legge in materia di avanzamento. In mancanza di tale iniziativa governativa sollecito tutti i gruppi a lavorare per predisporre una proposta parlamentare in materia.

Mi auguro che il testo che ci accingiamo a licenziare non trovi alcun intralcio né da parte del Ministero della difesa e di quello del bilancio né dell'altro ramo del Parlamento. Sarebbe questa una cosa molto grave, perché la soluzione alla quale siamo addivenuti, pur con i limiti che sono stati posti, è la migliore. Mi auguro che da parte del Governo non si frappongano ostacoli in modo che la proposta di legge possa essere licenziata rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, ribadendo però che il problema può trovare una soluzione definitiva solo con la nuova legge in materia di avanzamento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento che, a differenza di tanti altri, ha visto un forte impegno orientato nella stessa direzione da parte di tutti i gruppi. Con questa proposta di legge sono venute alla luce delle discrasie e abbiamo tutti constatato la famosa « piramide » nel campo delle promozioni degli ufficiali che conduce ad una strozzatura che di fatto blocca tutte le promozioni. Si è fatta la grande riforma dell'esercito senza tener conto di ciò che succedeva alla base. La presentazione di que-



sto provvedimento, che modifica ed integra la legge 20 settembre 1980, n. 574, costituisce uno stimolo per il Governo alla predisposizione di un disegno di legge in materia di avanzamento che tenga conto di ciò che abbiamo fatto noi, della famosa riforma dell'esercito e di ciò che ancora deve essere riformato, per risolvere il problema in maniera definitiva. Con il provvedimento in esame non è stato possibile accontentare tutti, per cui i sacrifici sono stati ripartiti equamente in ogni settore. Comunque, in attesa del disegno di legge governativo, il nostro voto sarà favorevole.

MARTINO SCOVACRICCHI. Il gruppo socialdemocratico voterà a favore della proposta di legge in esame che si contraddistingue non tanto per la bontà, quanto per la preziosità dovuta alla laboriosità che ha caratterizzato il suo *iter*. Abbiamo tutti sperato in una legge in materia di avanzamento come toccasana dei problemi delle forze armate. Ricordo il discorso del ministro Lagorio a palazzo Barberini nel 1981 quando sostenne con entusiastica ingenuità che entro sei mesi i problemi dei sottufficiali si sarebbero risolti. Non ebbi allora il coraggio di contestare questa affermazione, essendo io l'ultimo arrivato; il problema, però, non è stato risolto neanche dopo tanti anni, per cui è stato necessario un provvedimento-ponte che portasse un minimo di sollievo nelle forze armate.

Mi associo all'invito rivolto dall'onorevole Zanini al Governo di presentare al più presto un provvedimento organico in materia di avanzamento e dichiaro che voterò a favore del provvedimento, pur mantenendo su di esso alcune riserve critiche, con il quale si chiude comunque una pagina molto tormentata della vita delle nostre forze armate.

SALVATORE MELELEO. Esprimo tutta la soddisfazione, potrei dire anche la commozione, per essere giunti finalmente al termine di questo provvedimento con il quale non si risolvono certo tutti i problemi delle forze armate, ma che rappre-

senta un palese segno dell'interesse con cui il Parlamento segue questi problemi e dell'intendimento a risolverli almeno in parte.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è in una posizione difficile e non lo nego: difficile perché esso, nel suo complesso, non ha presentato alcun disegno di legge riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali. Dico nel suo complesso perché da molto tempo presso il Ministero del tesoro giace un disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri un anno e mezzo fa. Non si tratta né di una bizzarria né di una ossessiva preoccupazione della Commissione bilancio, quanto della normazione di principi che si riflettono sulla intera normativa vigente per il pubblico impiego.

Nel corso della discussione del provvedimento oggi al nostro esame, vi è stata una dialettica tra il Ministero del tesoro e quello della difesa che — almeno così era nelle nostre intenzioni — era volta a semplificare l'*iter* parlamentare.

Questa intesa, varie volte raggiunta, faticosamente raggiunta, è stata vanificata dalla Commissione di merito con risultati che si sono « trascinati » fino ad oggi e che si « trascineranno » anche in futuro al Senato.

Oggi è avvenuto un ennesimo episodio allorquando il Ministero del tesoro, per il tramite del suo rappresentante, si è opposto in Commissione bilancio ad alcuni emendamenti. Ciò è quello che ho sempre cercato di evitare. Se degli emendamenti vengono accettati dalla Commissione bilancio di un ramo del Parlamento, con il parere favorevole del Ministero del tesoro, e respinti dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ciò non può che bloccare qualsiasi provvedimento. Il Governo non è né bino, né trino; riconosco al Ministero del tesoro delle responsabilità molto grandi anche in ordine al problema di cui trattiamo. M'impegno a trovare una posizione comune con il Ministero del tesoro, ma l'*iter* di questa proposta di legge non sarà agevole.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Angelini Vito ed altri: « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamen-

to degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (359-B):

Presenti e votanti . . . .	19
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . .	19
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Astori, Bambi, Baracetti, Caccia, Capocchi Pallini, Cerquetti, Falcier, Martellotti, Meleleo, Orsenigo, Palmieri, Pellegratta, Perrone, Pochetti, Rabino, Rebullà, Santuz, Zanini e Zoppi.

**La seduta termina alle 20.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO